

IMPOSTE SUL REDDITO

La facoltà di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione

di Gennaro Napolitano

Seminario di specializzazione

LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Per il **triennio 2019-2021** il legislatore, con il **D.L. 4/2019** (articolo 20), ha introdotto, **in via sperimentale**, la possibilità per talune tipologie di soggetti, rientranti nel **sistema di calcolo contributivo integrale**, di **riscattare, in tutto o in parte**, nella misura massima di **cinque anni**, anche **non continuativi**, i **periodi precedenti il 29 gennaio 2019** (*data di entrata in vigore del decreto*), **non coperti** da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria (c.d. **“pace contributiva”**).

In particolare, gli **iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti** dei **lavoratori dipendenti** e alle **forme sostitutive ed esclusive** della medesima, nonché alle **gestioni speciali** dei **lavoratori autonomi**, e alla **gestione separata** di cui all'[articolo 2, comma 26, L. 335/1995](#), privi di anzianità contributiva al **31 dicembre 1995** e **non già titolari di pensione**, hanno la **facoltà di riscattare, in tutto o in parte**, i **periodi antecedenti alla data di entrata in vigore del D.L. 4/2019** compresi tra l'anno del primo e quello dell'ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, **non soggetti a obbligo contributivo** e che **non siano già coperti da contribuzione**, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria, parificandoli a periodi di lavoro.

Detti periodi possono essere riscattati nella **misura massima di cinque anni, anche non continuativi**. Peraltro, l'**eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996** (ad esempio, in base a una domanda di accredito figurativo o di riscatto) determina l'**annullamento d'ufficio del riscatto già effettuato**, con conseguente **restituzione dei contributi**.

Il **riscatto**, quindi, è possibile a patto che **taли periodi non siano soggetti ad alcun obbligo contributivo** e siano **compresi tra la data del primo contributo e quella dell'ultimo contributo comunque accreditati**. Le **forme pensionistiche** interessate sono quelle relative ai **lavoratori dipendenti, pubblici e privati**, e agli altri lavoratori, diversi da quelli subordinati, iscritti alle relative **gestioni pensionistiche INPS**. Il riscatto può essere richiesto dai soggetti che non

hanno maturato **anzianità contributiva entro il 31 dicembre 1995** e, pertanto, sono **esclusi** coloro che rientrano nel sistema contributivo integrale in base alla relativa opzione.

Il riscatto non può essere richiesto dai titolari di trattamento pensionistico.

L'onere di riscatto può essere versato in **un'unica soluzione** ovvero in un **massimo di 120 rate mensili**, ciascuna di **importo non inferiore a 30 euro**, senza applicazione di interassi per la rateizzazione.

Dal punto di vista fiscale, l'**onere** sostenuto per il riscatto è **detrattabile nella misura del 50%**, con una ripartizione in **cinque quote annuali** costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi.

Nell'ipotesi di **annullamento d'ufficio del riscatto**, con conseguente **restituzione dei contributi**, se negli anni precedenti si è beneficiato della detrazione è necessario che la parte della **somma rimborsata** sia assoggettata a **tassazione separata** ai sensi dell'[articolo 17, comma 1, lett. n-bis, Tuir](#) (cfr. [circolare 19/E/2020](#)).

La **facoltà di riscatto** è esercitata **a domanda** dell'**assicurato** o dei suoi **superstiti** o dei suoi **parenti e affini entro il secondo grado** (l'istanza deve essere presentata all'Inps).

La **detrazione** spetta al **superstite** dell'assicurato o a un suo parente o affine entro il secondo grado, che ha prodotto la domanda per il riscatto e che sosterrà anche il relativo onere, anche se l'assicurato non è fiscalmente a suo carico.

La **determinazione dell'onere** per il riscatto deve essere effettuata sulla base dei **criteri** fissati dall'[articolo 2, comma 5, D.Lgs. 184/1997](#) secondo il quale per il calcolo dell'onere dei periodi di riscatto da valutare con il sistema contributivo, si applicano le **aliquote contributive di finanziamento vigenti** nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda e che la retribuzione di riferimento è quella assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda.

La **detrazione del 50%** spetta sull'**ammontare effettivamente versato** nel corso dell'anno ed è calcolata sull'**intero importo versato**, non essendo stato fissato **alcun limite massimo**.

Come precisato dalla [circolare 19/E/2020](#), *“nel settore privato, il datore di lavoro dell'assicurato può sostenere l'onere per il riscatto, mediante la destinazione, a tal fine, dei premi di produzione spettanti al lavoratore. In tal caso, le somme non rientrano nella base imponibile fiscale né del datore di lavoro né del lavoratore, risultando deducibili dal reddito d'impresa. La detrazione, pertanto, non spetta per le spese sostenute nel 2019 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali”.*

Ai fini della **detrazione** per il riscatto di periodi non coperti da contribuzione, devono essere **conservate le ricevute bancarie e/o postali o altro documento** che attestino la **tipologia di spese**

sostenute.

In mancanza della **tipologia dei contributi**, indicata sul bollettino, il contribuente deve conservare **altra documentazione** che attesti la **tipologia di contributo pagato**.